

Aldo A. Settia

***Ambiente e vita associata negli statuti di Ozzano Monferrato (secolo XV)***

[A stampa in *Gli statuti di Ozzano Monferrato (1491)*, a cura di A. Terreni, Ozzano Monferrato 2008, pp. 15-24  
© dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Premessa. 1. Il governo del comune. 2. Il centro abitato e il territorio. a. La piazza. b. La sicurezza collettiva. c. L'insediamento. 3. Le attività produttive e mercantili. a. L'agricoltura. b. Artigiani e commercianti. 4. Spunti di vita sociale.

*Premessa*

Il *corpus* statutario di Ozzano Monferrato non presenta alcuna datazione, ma poiché esso considera il potere sul luogo di spettanza diretta del marchese di Monferrato, è possibile stabilire che esso fu redatto dopo che era cessata la signoria dei Colombo, e quindi intorno alla metà del secolo XV. La composizione del testo dovette avvenire in modo unitario e per la prima volta poiché manca ogni riferimento a codificazioni precedenti.

Tutti gli statuti, rurali e non, presentano fra loro somiglianze più o meno accentuate sia perché rispecchiano realtà analoghe e di lunga durata, sia perché dipendono da modelli simili, vi sono però codificazioni più aderenti alla realtà locale, spesso frutto di stratificazioni plurisecolari, ricche di minuti riferimenti topografici e di voci dialettali appena travestite dal latino notarile. Esse offrono così un'immagine piuttosto fedele dell'identità dei luoghi e della vita sociale che vi si svolge riflettendo gli aspetti peculiari di quella precisa comunità.

Spiace di dover constatare che tali non siano gli statuti di Ozzano i quali si presentano invece come una compilazione non solo alquanto tardiva, ma concepita dall'alto, in un unico blocco e in forma alquanto generica; prevale una certa verbosità giuridica espressa in un latino che evita le forme linguistiche di stampo vernacolare e rifugge da ogni cenno alla topografia locale. Il corpo di norme, benché rispetti le esigenze della comunità alla quale è destinato, risulta così piuttosto astratto e generico.

Nelle note che seguono, trascurando gli aspetti puramente tecnico giuridici, e senza alcuna pretesa di sistematica completezza, cercheremo di enucleare dalle disposizioni statutarie (rimandando ad esse con i numeri che compaiono fra parentesi) un'immagine il più possibile fedele dell'ambiente e della vita comunitaria che vi è sottesa. Si tratta in ogni caso, è bene non dimenticare, di un quadro che si uniforma, in generale, a quello ricavabile da altri statuti rurali analoghi senza che emergano caratteristiche di particolare rilievo.

*1. Il governo del comune*

L'autorità alla quale si fa generalmente riferimento è l'"illustrissimo signore nostro signor marchese di Monferrato", chiamato una volta anche "principe unico signore superiore": con lui, che ha facoltà di imporre particolari tributi, il comune comunica mediante l'invio di ambasciate e a lui si rivolge per le cause di appello. Il suo specifico nome non compare però mai nel testo e per trovarlo occorre giungere al documento di approvazione in data 1491 riportato in fondo al codice, sottoscritto in Casale da "Bonifacio marchese di Monferrato", cioè Bonifacio III Paleologo. Proprio l'anno dopo, nel febbraio 1492, egli infeuderà Ozzano a Costantino Comneno e costui, a sua volta, nel 1521, venderà la signoria del luogo a Mercurino Arborio di Gattinara, gran cancelliere dell'imperatore Carlo V, il quale approva infatti i nostri statuti nel 1541.

Più volte si fa riferimento al territorio del marchesato nel quale il comune di Ozzano è compreso e ai decreti marchionali cui gli statuti devono uniformarsi nel punire i furti e i fatti di sangue. Il marchese è rappresentato sul posto dal castellano, funzionario dotato di poteri a un tempo giudiziari e di polizia, il quale, disponendo di propri agenti (famigli o nunzi), governa il luogo in collaborazione con il comune condividendo l'autorità sugli uomini e i proventi derivati dalle multe e dalle imposte in denaro.

Nel 1491 la funzione di castellano è ricoperta da Giacomo Papa mentre un Giambattista Papa risulta luogotenente del castellano nel 1541: essi erano probabilmente originari del luogo poiché

almeno tre altre persone con il medesimo cognome figurano nel 1491 tra i capi di casa. Il castellano risiede nel castello ed è il solo detentore dei “sette banni criminali” che gli danno la facoltà di giudicare i reati più gravi: tradimento, omicidio, ferite con grande spargimento di sangue, incendio doloso, furto e grassazione, adulterio, incesto, sodomia e lesa maestà; i proventi da essi derivati spettano integralmente al “castello”, fanno cioè parte dei diritti di signoria ad esso collegati.

Il castellano divide la sua autorità, oltre che con i consoli del comune, anche con i componenti del consiglio al quale sono ammessi solo i capi famiglia domiciliati in Ozzano da non meno di cinquant'anni. Nelle loro riunioni i consiglieri devono attenersi ad alcune elementari regole di corretto comportamento, a tutt'oggi pienamente valide, come alzarsi in piedi per intervenire nella discussione ed evitare di interrompere l'interlocutore. Alle deliberazioni importanti assistono talora anche i principali capi famiglia.

I documenti trascritti in fondo al codice statutario ci offrono appunto esempi di decisioni prese dal governo comunale: i primi due sono redazioni diverse di uno stesso atto, rispettivamente datate 4 gennaio e 19 dicembre 1491, che presentano fra loro notevoli varianti. Tralasciando di indagare sui motivi di tale doppia redazione ci limiteremo a osservare che in entrambi i casi agiscono due consoli, Anselmo Paltro e Giovanni *de Milio*, mentre il banditore del comune, Anselmo Madio, ha provveduto a radunare l'assemblea deliberante presieduta dal castellano Giacomo Papa.

Cambia invece il numero dei consiglieri ordinari “che sogliono condurre, governare e trattare gli affari del luogo”: nel primo caso se ne elencano otto, undici nel secondo; tre di essi si fregiano del titolo di “nobile” e uno della qualifica di “mastro barbiere”. Prende inoltre parte alla deliberazione un'assemblea costituita da una quarantina di “persone particolari e principali capi di casa”: 39 in un caso, 44 nell'altro; anche qui tre sono indicate come “nobili” e altrettante portano il titolo di “maestri” di una non precisata arte.

Osserviamo ancora che un certo numero dei cognomi ivi elencati rivela un'immigrazione (da riferire certo a tempi ormai remoti) da luoghi per lo più vicini: Celle, Camerano, Solonghello, Palazzolo, Ottiglio, Vignale, Paciliano (presso Casale) e *Imarisio* (corrispondente all'attuale cascina Marisia sul territorio di Cellamonte); mediamente più lontani sono invece *Cozola*, Orio e Settimo, da identificare, rispettivamente, con Coggiola, presso Biella, Orio Canavese e Settimo Torinese.

Un ordinamento del tutto simile ritroviamo nell'analogo documento datato 19 dicembre 1541 nel quale però il numero dei consoli sale a tre: Gianfrancesco *Nechus*, che viene definito “illustre signore”, Michele Debotto e Silvestro di Alba; e sette sono i consiglieri tra i quali ricorrono in parte gli stessi cognomi di cinquant'anni prima, come Paltro e Necchi, segno di una certa continuità della classe dirigente locale. Manca, questa volta, l'assemblea dei capi di casa.

L'amministrazione comunale, oltre che, come si è visto, di un proprio nunzio o banditore incaricato delle “gride” da eseguire in piazza o negli altri luoghi consueti, si serve di un clavario o esattore che riscuote le taglie per conto della *camera* del comune, e di un notaio assunto di anno in anno (ma non per due volte consecutive) con il compito di redigere i documenti amministrativi, attività che non deve però mai esercitare nelle ore notturne.

Il comune dispone inoltre di uno o più campari, ossia guardie campestri, per la custodia dei terreni agricoli. Si precisa, in proposito, che nessun altro ne potrà avere prospettando così l'esistenza di persone (forse grandi proprietari del luogo) che tendono ad arrogarsi la facoltà di assumere guardie proprie. In caso di necessità venivano poi eletti due “stimatori” che provvedono a valutare gli oggetti per i pagamenti in natura e i danni da risarcire. Egualmente temporaneo era l'incarico attribuito ai “discernitori” che, in caso di contestazioni, dovevano stabilire con precisione i confini dei beni pubblici e dei terreni comuni.

## 2. Il centro abitato e il territorio

### a. La piazza

Il centro della vita associata è la piazza: in essa il banditore proclama normalmente le ordinanze comunali e, in specie, ogni anno nel mese di gennaio, dopo che la popolazione è stata radunata dalla sua voce e da apposito suono di campana, vi si leggono in pubblico ad alta voce le disposizioni statutarie, tradotte in volgare perché siano capite da tutti. La stagione scelta - viene da osservare -

consentiva certo di trovare le persone libere dai lavori agricoli, ma non era delle più propizie per tenere una prolungata assemblea all'aperto. La piazza, che è munita di portici, doveva essere tenuta costantemente sgombra da ogni impedimento e in essa si disponevano abitualmente i banchi di vendita di un piccolo mercato, luogo obbligato per lo spaccio della carne, e in cui si smerciavano anche pesci salati.

La piazza, infine, era il luogo destinato per bruciare pubblicamente, in segno di condanna, la tela tessuta in modo irregolare e le carni di bestie infette che si tentava di vendere come buone, gesti da intendere come esemplari e puramente simbolici. La piazza non era tuttavia l'unico luogo pubblico di particolare frequentazione poiché il banditore era tenuto a fare le sue proclamazioni anche in altri "luoghi consueti" non meglio specificati.

#### b. *La sicurezza collettiva*

Il comune possiede una sua casa che nel 1491 confina da un lato con il *castellarium* e dall'altro con il campanile della chiesa di S. Salvatore; nel 1541 il consiglio comunale verrà invece convocato "nella torretta nuova", segno di innovazioni edilizie nel frattempo intervenute nell'apparato difensivo del centro abitato, che non ci è consentito di conoscere nei particolari.

A Ozzano vi è naturalmente un castello, ma esso - del tutto estraneo all'organizzazione comunale - non compare negli statuti in quanto edificio o complesso fortificato bensì come sede giuridica del castellano e dei diritti da lui esercitati in nome del marchese. Né si dovrà pensare che sia una fortezza la "rocca del luogo di Ozzano" sulla quale è vietato operare con zappe e picconi per estrarvi terra, e ingombrare accatastandovi materiali (disposizioni, queste, che ritornano tali e quali in altre località della zona): si tratta chiaramente del banco di roccia friabile affiorante alla sommità della collina sulla quale sorge il centro abitato, e la disposizione mira a salvaguardare la stabilità del terreno e non le necessità difensive.

Ciò nonostante la *rocha* appare in qualche forma connessa con le fortificazioni poiché le riparazioni necessarie a queste ultime riguardano tanto il muro quanto la *rocha* e lo spalto, ossia terrapieno, i quali erano dunque elementi tra loro fisicamente collegati. Gli obblighi di manutenzione riguardano però, in genere, solo il muro e il terrapieno, che vanno inoltre tenuti sgombri da impedimenti per la distanza di tre piedi.

Probabilmente essi, considerati in modo unitario, costituiscono il *castellarium*, cioè il recinto difensivo che corre intorno all'abitato, con il quale, come si è visto, confinava nel 1491 la casa del comune. Certamente in esso si aprivano le "porte maestre" attraverso cui era obbligatorio accedere al villaggio e alle quali, quando viene ordinato dai consoli, si deve prestare il servizio di guardia diurno e notturno, specialmente in tempo di peste e di guerra. Un rafforzamento del circuito difensivo era sicuramente in atto nel 1491 quando si stabilisce che i proventi derivati al comune da certe pene pecuniarie, siano devoluti alla "fabbrica delle mura del luogo".

#### c. *L'insediamento*

Gli statuti non forniscono elementi sulla struttura complessiva del centro abitato, normalmente indicato come "il luogo", né sugli edifici che lo componevano; si accenna soltanto in modo generico alla presenza di case, cassine (cioè fienili) e sedimi, e poi a scale, ponti (da intendersi come cavalcavia) e stalle posti su terreno pubblico per i quali è dovuto un fitto al comune. Si trova incidentalmente menzione degli "airali del detto luogo di Ozzano", ovvero di quell'insieme di tettoie e depositi coperti, posto all'esterno delle mura e consueto in ogni villaggio del Piemonte bassomedievale, nel quale venivano ricoverati il fieno, la paglia e le messi prima della trebbiatura, per non ingombrare il concentrico con materiali facilmente infiammabili.

Esistevano nondimeno abitazioni anche fuori del centro abitato vero e proprio poiché, in più occasioni, si allude a persone abitanti "in Ozzano e sui fondi del detto luogo", a case poste "nel luogo e nelle fini" e ad "aie e cassine fuori del luogo". Esse costituivano probabilmente piccole frazioni e cascine isolate distribuite sul territorio comunale sulle quali non è dato conoscere altro.

Una serie di disposizioni vieta, come si è già visto, di occupare la piazza, la prossimità delle fortificazioni e altri spazi pubblici del concentrico con materiali che ne impediscano la praticabilità o ne pregiudichino l'igiene, come paglia, messi, carogne di bestie morte, letame, legna o pietre; è

inoltre proibito macellare animali, scorticarli e pulirne le trippe sulla piazza, nonché bruciare feccia tanto nel “luogo” quanto fuori di esso.

La manutenzione delle strade sul territorio deve essere eseguita dai singoli frontisti che posseggono beni ai loro bordi provvedendo ad rialzarne periodicamente la sede e a fiancheggiarle dei relativi fossati di scolo in modo che siano sempre percorribili, mentre il comune si incarica di costruirvi i ponti. Particolare cura igienica è ovviamente riservata alle acque: pozzi e fontane vanno ripuliti ogni anno tra l'inizio di aprile e la metà di maggio; è vietato lavare panni o erba nel raggio di due trabucchi (circa sei metri), ammucchiare letame e altre “cose indegne” presso gli abbeveratoi e scavare “gorgi”, cioè pozze, per la macerazione di canapa e lino nel raggio di cinque trabucchi (circa 15 metri), distanza poi elevata a 12 trabucchi (circa 35 metri).

### 3. *Le attività produttive e mercantili*

#### a. *L'agricoltura*

L'attività prevalente a Ozzano è naturalmente l'agricoltura cui viene dedicata la maggioranza delle disposizioni contenute negli statuti; l'ambiente rurale e i lavori agricoli ne costituiscono perciò lo sfondo costante. Si tratta, com'è logico aspettarsi, di una policoltura collinare che si intravede già nel divieto di pignorare ai debitori morosi, insieme al letto, grano, vino e buoi da giogo, cioè i prodotti principali e gli strumenti di lavoro.

Attorno alle case del villaggio dovevano innanzitutto trovarsi gli orti nei quali si coltivavano “cipolle e altri ortaggi”; l'orizzonte si allarga poi su un - per lo più generico - scenario di boschi, prati, campi e vigne, delimitati da termini di pietra, che obbedisce a rigide regole stagionali. Le pene per chi danneggia i fondi sono infatti graduate a seconda del periodo dell'anno: è vietato entrare nei prati altrui da metà marzo a san Michele (29 settembre), e nelle vigne dall'inizio di agosto a vendemmia avvenuta; nei boschi dall'inizio di marzo all'inizio di agosto; è poi proibita la caccia con cani nelle vigne altrui da agosto a settembre.

Non si dedica alcuna particolare attenzione, come sarebbe lecito aspettarsi, alla viticoltura, ma semmai alle coltivazioni cerealicole distinte, al di là del generico “grano”, in frumento, segala, spelta, avena, miglio, orzo e *melica*. Quest'ultima corrisponde alla saggina: non si conosce, infatti, ancora il mais che verrà importato dall'America solo in seguito. Si può spigolare nei campi altrui solo dopo che le messi (mature o almeno “granate”) siano state mietute e asportate.

Accanto al grano ricorre spesso la menzione di non meglio specificati “legumi”, e particolare rilievo viene dato ad alcune colture speciali. Tra queste lo zafferano che sappiamo normalmente coltivato in Monferrato durante il basso medioevo, e soprattutto l'aglio, protetto contro l'asportazione da gravi e crescenti ammende. Rappresentano una produzione sicuramente importante anche il lino e la canapa dalla quale si distingue il “canevaccio maschio”.

Grande cura viene dedicata alla protezione dei boschi (specialmente quelli “novelli”, cioè sino a due anni dall'ultimo taglio) e di singole specie di alberi. Spiccano fra gli altri i salici “per legare le viti” sottolineando così, almeno in modo indiretto, l'importanza della viticoltura. Gravi multe colpiscono infatti coloro che tagliano e asportano salici altrui a fasci e a *somate*, e chi ne danneggia le piante, graduando la pena a seconda della grossezza del tronco, alla pari con le piante da frutto e di quelle che forniscono il legname da lavoro, delle quali è anche vietata la vendita fuori del territorio. Egualmente protette sono le *caracie*, cioè i pali da vigna e le canne, anch'esse, si dovrà intendere, preziose per l'uso che se ne faceva nell'“armare” i filari delle viti.

Strettamente complementare all'attività agricola è la presenza degli animali da lavoro e da allevamento. Si è già vista l'importanza attribuita ai buoi “giugali”, ma più frequente è il ricordo di bestie indicate genericamente come “grosse e minute” o, più specificamente, come bovine, vacchine, cavalline, asinine, muline, porchine, ovine, caprine e castratine, specialmente per il danno che esse possono arrecare alle coltivazioni, regolandone il pascolo sul territorio, dal quale è tassativamente escluso ogni forestiero. Altri animali ricordati sono i piccioni di cui si regolamenta l'allevamento e la vendita.

Sempre connesso con il lavoro agricolo è l'uso dei mezzi di trasporto: i buoi si aggiogano al carro o alla *barocia*, veicoli rispettivamente a quattro e a due ruote, questi ultimi più facilmente utilizzabili in terreni acclivi come sono in genere i nostri.

#### b. *Artigiani e commercianti*

Un'importante attività complementare a quella agricola, direttamente connessa alla coltivazione della canapa e del lino, è la tessitura, che dovrà, in genere, intendersi eseguita in privato entro l'ambito familiare, benché ad essa concorrano anche lavoratori dipendenti dei quali si stabilisce il salario. Le modalità per la confezione della tela sono minutamente regolamentate con ricorso a una specifica terminologia tecnica non sempre per noi facilmente comprensibile: si distingue infatti fra tela di canapa o di stoppa di lino "sottile" e "grossa" e si parla di pettini da "novecento", "seicento", "milleduecento", e di "pareti di sacco" da "centocinque". Le pezze devono essere lunghe otto "alme" alla misura di Casale e ben tessute; se esse non superano il controllo di una speciale commissione saranno, come si è già accennato, sequestrate e bruciate sulla pubblica piazza.

Siamo così di fatto entrati nelle attività diverse da quelle agricole, ma comunque ad esse collegate. Ecco innanzitutto i mugnai i quali devono giurare sul Vangelo di eseguire regolarmente il proprio lavoro; essi sono autorizzati a prelevare come compenso non oltre la sedicesima parte del cereale macinato sotto pena di multe calcolate un tanto per ogni "coppo" richiesto in più, oltre, naturalmente, alla restituzione del maltolto.

Indipendente dalla produzione agricola è l'attività svolta dai "mastri da legno", ossia i falegnami, e dai "mastri da muro" ovvero muratori, questi ultimi soggetti a una stagionalità che impone loro di svolgere il proprio lavoro nel periodo che va dall'inizio di marzo sino a san Michele, cioè alla fine di settembre. Entrambe queste categorie di lavoratori non possono esercitare il loro mestiere fuori del territorio comunale senza uno speciale permesso e sono obbligate a lavorare per qualunque abitante del luogo che lo richieda.

Oltre agli artigiani è prevista la categoria dei commercianti, a cominciare dai macellai, con bottega sulla piazza, tenuti a rispettare innanzitutto le regole dell'igiene e a pagare le gabelle imposte dal comune sulla vendita, oltre che della carne, anche del pane, del vino e delle altre merci, a conferma che nel luogo si svolgeva una sia pur modesta attività mercantile.

La legislazione si preoccupa che ogni mercante, o persona in fama di essere tale, paghi le mercanzie acquistate: si tratta, oltre che dei macellai, di tavernieri, fornai, venditori al minuto di formaggio, sale, olio, pane, candele o "altre cose simili", e anche di coloro che commerciano la tela fabbricata sul posto. Tutti, ogni anno entro la prima settimana di gennaio, sono tenuti a giurare di esercitare la loro attività senza frodi, segno che - forse non del tutto a torto - gli Ozzanesi del '400 non avevano nei commercianti troppa fiducia.

Quale moneta essi maneggiavano? Per i pagamenti comunali e per le multe si fa riferimento, in generale, alla vecchia moneta imperiale (lira di venti soldi, ciascuno di 12 denari), spesso indicata solo in modo generico come "moneta corrente"; per le somme di una certa consistenza come, ad esempio, le spese per le cause penali e l'onorario dei notai, si ragiona in termini di fiorini. Tessitori e muratori sono poi pagati in moneta milanese, e così gli ambasciatori che il comune invia fuori del suo territorio nonché i "discernitori" che intervengono in cause di diritto pubblico intentate contro il comune. Soltanto nei documenti datati 1491 e 1541, con i quali si chiude il volume degli statuti, fanno la loro comparsa i ducati. Non si menziona mai la moneta battuta all'epoca dai marchesi di Monferrato.

#### 4. *Spunti di vita sociale*

Pur non essendoci in quel periodo un signore di Ozzano al di fuori del marchese di Monferrato, tra le categorie sociali contemplate dai nostri statuti si nominano certi "nobili del castello": si tratta, forse, dei discendenti degli antichi signori, ormai privi di diritti sul luogo, che continuano però ad abitare una parte del castello. Vi sono naturalmente uno o più preti che officiano la chiesa locale, ma dei quali si parla soltanto per riservare loro il diritto al tribunale ecclesiastico.

Accanto a un numero imprecisabile di "particolari" - ovvero di possessori della terra che coltivano o fanno coltivare - si menzionano anche *famuli* e *petisseque*, cioè persone addette al servizio domestico, e manovali agricoli detti *masnenghi*, ai quali tutti viene garantito, a certe condizioni, il salario anche se dovessero recedere prima dello scadere del contratto; essi inoltre sono abilitati ad accusare, sotto giuramento, coloro che arrecano danni alle colture.

Poco si dice della condizione femminile e infantile: le donne maritate con dote, salvo casi particolari, sono escluse dalla successione; orfani e vedove godono di speciale protezione; per i minori al di sotto dei 12 anni che commettano violenze è prevista l'esenzione dalla pena. Altrettanto ridotte sono le regole di pubblica convivenza: di notte, dopo il suono della campana detta "delle guardie", è vietato circolare senza avere un lume acceso, ma è permesso soffermarsi davanti a casa propria, o dei vicini, in compagnia di persone "fededegne e di buona fama".

Si prevede possano avvenire sollevazioni e risse, atti di violenza verbale e vie di fatto con scambio di pugni, calci e percosse con armi e bastoni, che possono dare luogo a effusione di sangue. Viene pesantemente punito chi bestemmia Dio, la Vergine e i santi e fortemente stigmatizzato lo scambio di insulti lesivi dell'onore quali: traditore, ladro, becco o cornuto, bastardo, "tu menti per la gola", ribaldo, cattivo, bugiardo, fornicatore, sodomita, falsario, spergiuro, rapinatore, e, per le donne, meretrice e adultera: un repertorio che, per quanto nutrito, non comprende i più coloriti epiteti presenti in altri statuti.

È naturalmente vietato giocare puntando denaro sia a dadi sia a carte, dama, scacchi, biglie o a qualunque altro gioco; è però permesso mettere in palio viveri per un pranzo o una cena da consumare in compagnia, fermo restando che ogni partecipazione è impedita a coloro che hanno fama di giocatori incalliti. Tra le feste comandate, durante le quali la Chiesa proibisce ogni attività lavorativa (non singolarmente elencate) si menziona la sola festa di san Bernardino da Siena, evidentemente di istituzione recente. In fatto di pasti si ricorda, insieme con il pranzo e la cena, anche la merenda, che i comandati al servizio di guardia sono autorizzati a consumare entro lo spazio di un'ora.

Ricordiamo infine un problema denunciato nel 1540. Nei decenni precedenti il comune era stato obbligato ad ospitare gli armigeri di un certo Antonio de Giorgi, pavese, capitano delle truppe imperiali, e gli uomini da lui comandati avevano, chissà perché, distrutto gran parte del registro catastale consentendo così a un certo numero di possessori di terre di eludere i pagamenti delle taglie dovute. Sorge il sospetto che, al misfatto attribuito ai soldati imperiali, non fossero estranei i proprietari medesimi, e che le vie dell'evasione fiscale fossero, allora come ora, infinite.

#### INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Sui mutamenti di signoria a Ozzano abbiamo consultato A. ANGELINO, E. BO, *Ozzano e Sala Monferrato in Andar per castelli. Da Casale e Alessandria tutto intorno*, Torino, Milvia, 1986, pp. 477-482. Per un riferimento alla "rocca" nel senso qui usato cfr., ad esempio, *Statuta Ruxignani. Statuti trecenteschi del comune e della Società del popolo di Rosignano Monferrato*, a cura di A. BARBATO e P.L. MUGGIATI, Rosignano Monferrato 2002, p. 36, cap. 75, cui, in generale, i nostri statuti possono essere utilmente paragonati, anche per altri versi.